



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 49

della Giunta comunale

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE ED EROGATORI D'ACQUA MICROFILTRATA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI TRENTO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Il giorno 06.03.2023 ad ore 08.53 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: vicesindaco **Stanchina Roberto**
 assessore **Baggia Monica**
 e assessori **Bozzarelli Elisabetta**
 Franzoia Mariachiara
 Maule Chiara
 Panetta Salvatore

Assenti: sindaco **Ianeselli Franco**
 assessore **Facchin Ezio**
 e assessori

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il vice sindaco Stanchina Roberto.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2023/59 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che presso l'Amministrazione comunale è attualmente in corso un contratto di concessione relativo al servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati presso il Comune di Trento, per il periodo 01.04.2018-31.03.2023;

considerato che lo svolgimento del servizio risponde all'obiettivo di consentire ai dipendenti comunali di usufruire di una pausa breve all'interno della sede di lavoro, oltre che per garantire il medesimo servizio anche a favore di eventuali utenti che accedano a diverso titolo presso le strutture comunali;

ritenuto che, come rappresentato dal Servizio Appalti e partenariati, l'affidamento a terzi del servizio in questione risulta necessario in quanto il personale del Comune non ne può garantire la gestione diretta, tenuto conto della peculiarità della prestazione e dell'impossibilità per l'Amministrazione di svolgerla direttamente, anche considerata la valutazione complessivamente positiva della gestione nel corso delle ultime annualità;

rilevato che, alla luce della prossima scadenza della succitata convenzione e vista la necessità di mantenere in essere il servizio, compatibilmente con i tempi tecnici necessari per l'espletamento della procedura, pur non potendosi escludere una minima discontinuità nell'erogazione del servizio che si ritiene comunque possa essere di durata limitata e non incida significativamente sulla complessiva fruizione dello stesso, si deve decidere con quali modalità e forme gestionali realizzare l'attività in questione;

evidenziato che, come precisato dal Servizio di merito, si rende pertanto necessario provvedere all'indizione di una nuova gara per l'affidamento della gestione del servizio anzidetto con contratto di concessione che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del D.Lgs. 50/2016, è "il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori (...) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi";

evidenziato che dal punto di vista delle prestazioni previste, il servizio, pur confermato, necessita di una parziale revisione rispetto all'attuale strutturazione, alla luce dell'istruttoria condotta dal Servizio Appalti e partenariati, sentiti ove necessario gli altri Servizi competenti, che si è soffermata sui seguenti elementi di valutazione:

- il contesto di svolgimento del servizio: esso è mutato radicalmente a partire dal 2020, anno di inizio della pandemia da Covid 19 che ha comportato modifiche rispetto alle condizioni organizzative dell'Amministrazione e, soprattutto in alcuni momenti, una certa riduzione dei potenziali fruitori del servizio, anche a seguito dell'adozione dello smart working oltre che della (a volte solo temporanea) possibilità di accesso ad alcune strutture comunali da parte di utenti esterni. Ciò ha implicato, per il contratto in corso, il riequilibrio del Piano economico finanziario presentato in sede di gara alla luce di quanto sopra. Tutto ciò ha comportato l'esigenza di ridefinire, in vista della successiva gara, i bisogni dell'Amministrazione, sia dal punto di vista dei dipendenti che dal punto di vista dei potenziali utenti esterni tenuto conto che, pur essendo cessato il periodo emergenziale, le modalità organizzative di svolgimento delle prestazioni lavorative da un lato e di accesso ai servizi dall'altro sono, almeno in parte, cambiate rispetto al periodo di avvio del contratto attualmente in essere. Pertanto vanno conseguentemente rivisti ed aggiornati i contenuti del servizio in oggetto in vista della nuova gara;
- altri aspetti (ulteriori rispetto all'evoluzione delle modalità organizzative dell'Amministrazione) che impongono un parziale ripensamento del servizio: si tratta in particolare di quanto rappresentato dalle strutture comunali rispetto alle caratteristiche del servizio (in quanto è emersa, tra l'altro, una certa consapevolezza ed attenzione da parte dei dipendenti rispetto alle tipologie e qualità dei prodotti erogati), oltre che una riflessione in relazione ai quantitativi

di plastica prodotti (che risultano particolarmente elevati per certe tipologie di consumazioni quali, soprattutto, quelle di bottiglie di acqua) oltre che rispetto all'aumento dei costi energetici, soprattutto con riferimento ai distributori di alimenti e bevande preconfezionati;

rilevato che, alla luce del mutato scenario dal punto di vista organizzativo dell'Amministrazione e di una riflessione sugli aspetti sopra menzionati inerenti la tipologia di prodotti, la produzione di plastica e il considerevole impatto dei costi energetici, la proposta formulata dal Servizio Appalti e partenariati relativa al nuovo contratto è strutturata secondo quanto segue:

- n. 45 distributori automatici di bevande calde a pagamento (in sostanziale continuità con quanto previsto nel contratto attualmente in corso);
- n. 10 erogatori di acqua microfiltrata a temperatura ambiente, refrigerata e refrigerata/gassata, collegati alla rete idrica comunale, concessa a titolo gratuito (salvo quanto eventualmente indicato in offerta tecnica al medesimo canone offerto senza ulteriori oneri per l'Amministrazione);

evidenziato che tale strutturazione consente di confermare il servizio relativo ai distributori di bevande calde nelle medesime sedi che già attualmente ne sono dotate con modalità sostanzialmente analoghe all'attuale contratto, considerato che trattasi dei prodotti oggetto di maggior consumo (ben maggiore rispetto alle bevande ed alimenti preconfezionati) da parte di dipendenti ed utenti al fine di garantire che la parte essenziale del servizio attualmente in corso possa essere mantenuta;

evidenziato altresì che viene inoltre prevista, almeno negli edifici di maggiori dimensioni, l'installazione di erogatori di acqua microfiltrata a parziale sostituzione degli attuali distributori di bevande fredde confezionate, consentendo da un lato di ridurre drasticamente il consumo di plastica e dall'altro i consumi e, pertanto, anche i costi energetici (a carico dell'Amministrazione), garantendo altresì un servizio gratuito sia per il dipendente che per l'eventuale utente esterno;

dato atto che il servizio in oggetto rientra nel settore ordinario;

rilevato che l'art. 1, comma 3 del Decreto-legge n. 95/2012 stabilisce che, in assenza di disponibilità di convenzioni stipulate da Consip o dalle centrali di committenza regionali e in caso di motivata urgenza, le Amministrazioni possono procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;

rilevato, altresì, che ai sensi dell'art. 36 ter-1 della Legge provinciale n. 23/1990, costituisce sistema ordinario di scelta del contraente per gli acquisti di importo sopra soglia il ricorso a convenzioni dell'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC) e, in primo luogo solo ove non sussistano convenzioni che comprendano i beni richiesti, è possibile procedere ad una gara svolta direttamente dall'Ente appaltante. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le Amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a.;

considerato che per il servizio in oggetto non risultano attive convenzioni o bandi stipulati da APAC o Consip e, pertanto, si rende necessario procedere con una procedura autonoma;

dato atto che il competente Servizio di merito, considerato quanto previsto dall'art. 7 della Legge provinciale n. 2/2016, propone di ricorrere ad una procedura di gara con un unico lotto, in quanto la suddivisione in lotti pregiudicherebbe seriamente la corretta esecuzione della concessione in quanto la previsione di un lotto risulta necessaria per garantire l'unitarietà della prestazione ed evitare frammentazione gestionale e organizzativa. La prestazione, peraltro, si svolge in un contesto unitario e sostanzialmente omogeneo (gli edifici comunali) che giustifica una gestione conforme e coerente tra tutte le strutture e nei confronti dei vari dipendenti/utenti, per cui un coordinamento tra diversi soggetti con diverse prestazioni risulterebbe non possibile oltre che controproducente;

considerato che ai sensi dell'art. 168, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 "La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando di gara dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario. La stessa è commisurata al valore della concessione, nonché alla complessità organizzativa dell'oggetto della stessa.";

preso atto che il Servizio Appalti e partenariati propone di stabilire, in continuità rispetto ai precedenti affidamenti del medesimo servizio, una durata contrattuale pari a 5 anni, con inizio dalla data del verbale di avvio del servizio che coincide con la data di installazione del 1° distributore e/o erogatore (nella sede che verrà indicata dall'Amministrazione) che, comunque, dovrà avvenire non oltre 20 gg dalla richiesta di avvio del servizio da parte dell'Amministrazione.

Entro il termine di 30 gg dalla data di installazione del 1° distributore e/o erogatore o diverso termine eventualmente indicato in sede di offerta tecnica, dovrà essere completata l'installazione di tutti i distributori ed erogatori;

preso atto che il competente Servizio ritiene tale durata congrua in quanto:

- assicura una certa continuità e quindi qualità per il servizio, permettendo al concessionario di conoscere l'attività affidata ed ammortizzare le spese e gli investimenti connessi al suo inizio, incentivando la partecipazione di soggetti più motivati e favorendo un maggior impegno rispetto a quello che potrebbero dedicare per un contratto di durata limitata e dando quindi una certa stabilità agli operatori economici;
- razionalizza lo sforzo organizzativo dell'Amministrazione comunale per l'istruzione delle procedure di scelta del contraente, considerati i profili di complessità e i tempi tecnici necessari;
- garantisce una certa continuità rispetto alle precedenti esperienze su durate analoghe per contratti aventi ad oggetto il medesimo servizio;

dato atto che il Servizio di merito propone di prevedere la proroga tecnica, in vista della scadenza del contratto, per un periodo massimo di sei mesi, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per individuare il nuovo concessionario;

dato atto che ove sussistano oggettive ragioni di urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione comunale ha facoltà di ordinare all'aggiudicataria l'avvio dell'esecuzione del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'operatore economico tramite PEC;

evidenziato che il Servizio di merito stima un valore della concessione, per la durata quinquennale del contratto, quantificabile in euro 768.500,00 (oltre agli oneri fiscali), come risultante dal "Piano economico-finanziario di massima" elaborato dal medesimo Servizio;

tenuto conto che, nella quantificazione del valore della concessione e del relativo Piano economico finanziario di massima, il Servizio di merito ha tenuto conto di vari elementi, quali:

1) RICA VI: costituiti dal fatturato medio stimato per la durata della concessione, tenuto conto del numero medio di erogazioni stimate in relazione al costo medio dei prodotti previsti;

2) COSTI GESTIONALI:

- acquisto materie prime
- acquisizione servizi pubblicità e trasporto
- personale/costo della manodopera
- oneri della sicurezza
- oneri diversi di gestione (costi indiretti spese generali)
- canone
- imposte e tasse
- ammortamenti

oltre all'utile;

atteso, inoltre, che il Servizio di merito precisa che il valore complessivo della concessione, comprensivo dell'opzione relativa alla proroga tecnica di cui sopra oltre che dell'eventuale ulteriore opzione relativa all'aumento del numero di distributori nel numero massimo di 5 nel corso dell'esecuzione del contratto, è quantificabile in euro 939.277,78;

dato atto che la concessione è subordinata al pagamento all'Amministrazione comunale del canone di concessione, corrispondente ad un importo annuale pari almeno ad euro 30.000,00 da maggiorarsi dell'I.V.A. posto a base d'asta, fatto salvo il maggiore importo offerto in sede di gara e che l'importo indicato dall'offerente nell'offerta economica presentata in sede di gara si intende offerto dal Concessionario in base ai calcoli di propria convenienza elaborati nel Piano economico-finanziario, a tutto suo rischio;

atteso che il Servizio di merito propone di inserire negli atti di gara clausole di revisione sia rispetto al canone di concessione a favore dell'Amministrazione sia rispetto ai prezzi dei prodotti erogati dai distributori a favore del concessionario;

atteso che, ai sensi dell'articolo 32 della L.p. n. 2/2016 la documentazione di gara deve prevedere specifiche clausole sociali a favore del personale impiegato;

verificato che il costo della manodopera per il servizio in oggetto non risulta superiore al 50 per cento dell'importo totale del contratto e pertanto esso non è qualificabile come ad alta intensità di manodopera, applicando pertanto quanto previsto, tra l'altro, dall'art 32, comma 2 della L.p. 2/2016;

dato atto che ai sensi dell'art. 32, comma 2 della Legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del

contratto per esigenze sociali, in caso di cambio di gestione della concessione, si stabilisce per il concessionario l'obbligo di effettuare un esame congiunto con le Organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'esecuzione della concessione, per permettere di attuare un percorso finalizzato alla promozione della stabilità occupazionale e del livello retributivo complessivo del personale impiegato nella gestione uscente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore o collaboratore;

considerato quanto previsto dall'art. 32, comma 3 della Legge provinciale n. 2/2016, il Servizio di merito propone di escludere dal presente affidamento l'applicazione dell'obbligo per l'aggiudicatario di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della Legge n. 381/1991, considerato che trattasi di contratto in cui l'impiego della manodopera è relativamente limitato (non si tratta di alta intensità di manodopera) e quindi non compatibile con la previsione di inserire tale obbligo, stimando quindi un numero relativamente limitato di dipendenti e/o ore lavorative che non consentono una presenza, anche limitata, di lavoratori svantaggiati; peraltro alla luce delle prestazioni richieste si prevede, altresì, una specifica competenza che si ritiene debba essere affidata a personale adeguatamente preparato e formato e con idoneo grado di esperienza, anche in forza del fatto che si tratta di questioni legate ad aspetti igienico-sanitari, manutenzioni, etc.;

rilevato che attualmente non risultano emanati criteri ambientali minimi (CAM) specifici per il servizio in oggetto;

evidenziato che in relazione al valore complessivo della concessione, come sopra precisato, l'affidamento del contratto in questione risulta sotto soglia comunitaria;

preso atto che il Servizio Appalti e partenariati ritiene di addivenire all'individuazione del concessionario mediante il ricorso alla procedura aperta, pur trattandosi di procedura sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante la quale qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara, nel rispetto del principio della concorrenza e della partecipazione alle gare pubbliche;

rilevato, in particolare, che il Servizio di merito intende adottare tale procedura, pur trattandosi di procedura sotto soglia comunitaria, per le seguenti motivazioni:

- nella procedura aperta è garantita la più ampia possibilità di partecipazione per tutti gli operatori economici, senza limitazione alcuna e in condizioni di assoluta parità e senza limitazioni in ordine all'applicazione del principio di rotazione, salvo comunque il necessario possesso dei requisiti di idoneità (tecnica e morale, che ogni potenziale contraente con l'Amministrazione comunale deve dimostrare di possedere a garanzia della sua affidabilità);
- la procedura aperta permette l'aumento della concorrenza e rende possibile per l'Amministrazione la scelta dell'offerta qualitativamente migliore, così perseguendo l'obiettivo generale del mantenimento di adeguati standard qualitativi nei servizi resi alla collettività;

rilevato che ai sensi dell'art. 3, comma 5-ter della L.p. n. 2/2020, negli affidamenti di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione avviene entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;

dato atto che il Servizio Appalti e partenariati ha predisposto, tra l'altro, i documenti "Capitolato speciale – parte amministrativa", "Capitolato speciale – parte tecnica", oltre ai documenti "Piano economico finanziario di massima", e gli altri documenti che costituiscono parte del progetto di contratto e che contengono le clausole fondamentali destinate a disciplinare il rapporto negoziale intercorrente fra l'Amministrazione comunale e l'operatore economico che si aggiudicherà il contratto e che saranno approvati con successiva determinazione dirigenziale. Tutte le disposizioni contenute nella documentazione sopra richiamata costituiscono prescrizioni minime inderogabili in sede di offerta;

rilevato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 della L.p. 2/2016 e tenuto anche conto di quanto previsto dalla L.p. 2/2020 e dalle indicazioni contenute nelle "Linee guida sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di forniture e servizi", approvate con deliberazione della Giunta provinciale 18.02.2022 n. 230, il servizio oggetto della concessione in parola sia da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, atteso che il ricorso a tale criterio permette di valutare le offerte che verranno presentate non solo in base ai parametri di mera convenienza economica, ma anche sulla base di elementi qualitativi;

dato atto che a norma dell'art. 17, comma 1 della L.p. 2/2016 l'offerta economicamente più vantaggiosa è individuata sulla base del prezzo o del costo, includendo il

miglior rapporto qualità/prezzo, e la qualità è determinata sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali ed organizzativi connessi all'oggetto del contratto da affidare;

preso atto, altresì, che le Linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC, dispongono che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17, comma 5 della Legge provinciale n. 2/2016, sono oggettivi e connessi all'oggetto del contratto, ciò al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Sono da considerarsi connessi all'oggetto del contratto poiché i criteri riguardano lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito dell'affidamento sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita (compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio o in un processo specifico per una fase successiva del ciclo di vita, anche se non sono parte del loro contenuto sostanziale), ovvero attengono alle caratteristiche dei lavori, dei beni o dei servizi ritenute più rilevanti ai fini della soddisfazione delle esigenze dell'Amministrazione comunale e della valorizzazione degli ulteriori profili indicati dalla legislazione;

preso atto, inoltre, che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa consente di valorizzare aspetti differenti dal prezzo, a vantaggio di scelte premianti la qualità delle offerte e che, conseguentemente, pur essendo il prezzo un elemento imprescindibile, esso riveste solo una parte, peraltro minore, del punteggio complessivo da attribuire per l'offerta;

evidenziato che, in conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 1 ultimo periodo della L.p 2/2016, per ciascuna offerta presentata verrà attribuito un massimo di n. 100 punti di cui n. 70 per l'offerta tecnica e n. 30 per l'offerta economica;

dato atto che il Servizio competente ha predisposto, oltre a quanto già sopra citato, anche il documento denominato "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", che sarà approvato con successiva determinazione dirigenziale, nel quale sono illustrati nel dettaglio i diversi elementi dell'offerta tecnica oggetto di valutazione e i relativi punteggi attribuibili, nonché la modalità di valutazione dell'offerta economica;

accertato che il Servizio competente propone che il punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica sia attribuito facendo esclusivamente ricorso a criteri di natura quantitativa e/o tabellare e ciò in considerazione della linearità delle caratteristiche delle prestazioni oggetto del contratto sulle quali la previsione di criteri qualitativi, peraltro di non facile individuazione, non permetterebbe di identificare un miglior standard qualitativo della prestazione offerta. Il Servizio di merito, ritiene, pertanto, che gli eventuali aspetti migliorativi richiesti all'offerente in sede di offerta tecnica ben si prestino a criteri di tipo quantitativo e/o tabellare che possono fornire nel caso concreto elementi chiari, definiti e ben circoscritti, anche al fine di garantire una efficace esecuzione dei controlli nella fase di gestione del contratto;

evidenziato, in particolare, che nell'elaborazione dei singoli elementi di valutazione e nell'attribuzione dei relativi punteggi sono stati considerati gli elementi fondamentali in grado di garantire la migliore qualità del servizio reso, al fine di assicurare l'individuazione di quella proposta che ottenga il miglior rapporto costo-qualità applicato alla peculiare tipologia di servizio in gara. In particolare, in relazione alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, tenuto conto dell'elenco non esaustivo contenuto nell'art. 17, comma 5 della Legge provinciale n. 2/2016, sono stati valorizzati i seguenti elementi:

Elementi di valutazione dell'offerta tecnica	Punteggio max attribuibile (totale 70)
A) Caratteristiche distributori ed erogatori	22
B) Organizzazione del servizio, assistenza, manutenzione	22
C) Sostenibilità ambientale	7
D) Possesso di certificazioni	4
E) Altri aspetti migliorativi	15

preso atto che il Servizio di merito comunica che per ciascuno dei sopra indicati elementi propone di valorizzare specifici sotto-elementi, per come di seguito indicato:

- elemento A) (22 punti): caratteristiche migliorative di distributori ed erogatori (rispetto a tutto quanto già previsto come obbligatorio dagli atti di gara) come di seguito indicato:
 - A.1) anno di fabbricazione dei distributori di bevande calde (4 punti);
 - A.2) classe energetica dei distributori di bevande calde (3 punti);
 - A.3) presenza in tutti gli erogatori di acqua microfiltrata di un contatore che misuri l'acqua prelevata dalla rete (2 punti);
 - A.4) presenza in tutti i distributori di sistemi di pagamento ulteriori rispetto all'utilizzo della moneta e/o della chiave e scheda elettronica ricaricabile (8 punti);
 - A.5) riduzione del controvalore (cauzione) richiesta all'utente (5 punti);

- elemento B) (22 punti): gestione del servizio che consenta di garantire ottimali misure organizzative per quanto riguarda sia la fase iniziale di installazione di distributori ed erogatori, sia per quanto riguarda la fase di svolgimento del servizio:
 - B.1) numero di giorni dalla data di installazione del 1° distributore e/o erogatore entro cui sarà completata l'installazione di tutti i distributori ed erogatori (6 punti);
 - B.2) tempi massimi di riparazione dei distributori e/o erogatori (6 punti);
 - B.3) tempi massimi per la sostituzione del distributore e/o erogatore (3 punti);
 - B.4) tempi massimi per il rifornimento dei distributori (3 punti);
 - B.5) fasce di reperibilità ulteriori rispetto a quelle già previste da capitolato (4 punti);
- elemento C) (7 punti): misure volte rispettivamente a garantire un migliore grado di qualità dell'aria a tutela della salute oltre che informazione e sensibilizzazione degli utenti in tema di rifiuti:
 - C.1) utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale (5 punti);
 - C.2) messa a disposizione presso tutti i distributori di istruzioni rispetto al corretto conferimento dei rifiuti prodotti dall'utilizzo dei distributori e/o erogatori (2 punti);
- elemento D) (4 punti): possesso di eventuali certificazioni:
 - D.1) certificazione UNI EN ISO 9001 o equivalente (2 punti);
 - D.2) certificazione UNI EN ISO 14001 o registrazione ambientale EMAS o equivalente (2 punti);
- elemento E) (15 punti): ulteriori elementi migliorativi inerenti alla presenza di bevande biologiche e disponibilità ad installare ulteriori erogatori d'acqua microfiltrata:
 - E.1) numero di distributori di bevande calde in cui viene prevista l'erogazione di almeno una bevanda calda biologica (7 punti);
 - E.2) installazione di ulteriori erogatori di acqua microfiltrata al medesimo canone offerto senza ulteriori oneri per l'Amministrazione (8 punti);

dato atto che ai sensi dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 2, comma 5 della L.p 2/2020 non si procede a nominare la Commissione per la valutazione dell'offerta tecnica in quanto la formulazione e la valutazione della stessa prevede unicamente il ricorso a criteri di natura quantitativa o tabellare, con conseguente disapplicazione della disposizione contenuta nell'art. 38 del Regolamento per la disciplina dei contratti, che ordinariamente prevederebbe che nelle gare con criterio di aggiudicazione diverso dal solo prezzo il Presidente di gara sia coadiuvato da una Commissione tecnica;

dato atto che al fine dell'attribuzione del punteggio ai singoli elementi dell'offerta tecnica, il Servizio di merito propone di procedere come segue:

- per ciascun elemento sarà innanzitutto attribuito il punteggio previsto, come descritto nel documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" sopra citato;
- una volta attribuito il punteggio complessivo alla singola offerta tecnica si procederà alla riparametrazione del punteggio stesso: all'offerta che ha conseguito il maggior punteggio viene assegnato il massimo dei punti previsti per l'offerta tecnica, mentre alle altre offerte viene attribuito un punteggio proporzionale decrescente;

rilevato che il Servizio di merito, al fine di garantire un adeguato livello qualitativo della prestazione oggetto della concessione, propone di prevedere la riparametrazione sopra descritta, evidenziando che la stessa è prevista allo scopo di riallineare i punteggi attribuiti all'offerta con i punteggi stabiliti per l'elemento di partenza; in assenza della riparametrazione infatti si correrebbe il rischio di alterare la proporzione stabilita dalla stazione appaltante tra i diversi elementi di ponderazione; inoltre la riparametrazione permette di valorizzare la migliore offerta tecnica e consente l'individuazione da parte dell'Amministrazione comunale dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, anche in considerazione del fatto che, secondo quanto di seguito indicato, all'offerta economica migliore viene attribuito il punteggio massimo per essa previsto;

dato atto che il competente Servizio propone di non prevedere una soglia di sbarramento, in quanto si ritiene di poter comunque raggiungere un buon livello qualitativo della proposta sulla base dei numerosi e diversificati criteri individuati per i singoli aspetti di svolgimento del servizio;

preso atto che all'offerta economica verrà attribuito un punteggio massimo di 30 punti e la stessa deve essere formulata al netto degli oneri fiscali. Il rialzo in euro è calcolato sottraendo dal canone annuo offerto il canone annuo posto a base di gara. Costituisce rialzo l'ammontare offerto in più rispetto al canone annuo posto a base di gara;

rilevato che rispetto alla valutazione dell'offerta economica, il punteggio viene individuato tramite un'interpolazione lineare, secondo la formula matematica indicata nelle Linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa"

dell'ANAC. Tale formula permette di attribuire alla migliore offerta economica il punteggio massimo previsto e alle restanti un punteggio proporzionalmente ridotto, incentivando i rialzi e, in tal modo, assicurando un'ampia concorrenza sul prezzo, garantendo al contempo la possibilità di presentare un'offerta tecnica qualitativamente significativa;

considerato che, esaminate le Linee guida n. 2, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa" dell'ANAC sopra citate, il Servizio di merito ritiene che i criteri di valutazione del miglior rapporto qualità/prezzo utilizzati, in conformità all'art. 17, comma 5 della L.p. 2/2016, siano oggettivi e connessi all'oggetto del contratto nonché permettano di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento. Gli elementi valorizzati alla luce dei criteri di valutazione specificati sono strettamente connessi all'oggetto del contratto in quanto afferiscono direttamente alle caratteristiche dei distributori e degli erogatori ed all'organizzazione del servizio ivi comprese le tempistiche di intervento per la manutenzione e l'assistenza, oltre a elementi correlati alla sostenibilità ambientale, al possesso di certificazioni a garanzia della qualità del servizio reso ed a ulteriori aspetti migliorativi al fine dell'erogazione del servizio stesso per l'utente finale;

preso atto pertanto, alla luce di tutto quanto sopra, che il Servizio di merito ritiene opportuno procedere con una procedura aperta, con tempi di pubblicazione del disciplinare pari ad almeno 20 giorni, compatibilmente con i tempi tecnici di pubblicazione, in quanto si considera tale termine congruo rispetto, da un lato, all'esigenza di garantire quanto prima l'avvio del servizio e dall'altro alle esigenze di speditezza della procedura (tenuto conto che è previsto un solo lotto e non si prevedono sopralluoghi obbligatori per gli operatori economici interessati alla partecipazione alla gara, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 7, comma 2 quater della L.p. 2/2020, dal momento che si tratta dell'esecuzione in luoghi comunque di norma aperti al pubblico) ed al contempo sia compatibile con la possibilità per le imprese di elaborare un'offerta adeguata sia dal punto di vista tecnico che economico (tenuto anche conto che l'offerta tecnica prevede elementi di natura esclusivamente quantitativa o tabellare);

dato atto che il subappalto è ammesso limitatamente al servizio di installazione e manutenzione dei distributori e/o erogatori per le motivazioni che saranno dettagliate nella successiva determinazione del medesimo Servizio;

preso atto che il competente Servizio Appalti e partenariati, al fine di garantire l'economicità del procedimento e lo snellimento dell'attività amministrativa connessa all'affidamento del servizio in questione, propone che nel disciplinare di gara siano inserite le seguenti precisazioni:

- una clausola che consenta l'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valutata idonea al soddisfacimento degli obiettivi dell'Amministrazione e conforme alle prescrizioni degli atti di gara;
- non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto al costo complessivo stimato dall'Amministrazione aggiudicatrice, pertanto l'operatore che presenterà un'offerta economica al ribasso rispetto all'importo posto a base di gara verrà escluso;
- una clausola che riservi all'Amministrazione la facoltà di non aggiudicare il servizio in gara nel caso in cui nessuna delle offerte presentate sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione comunale;
- l'avviso che il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale, in adesione all'art. 3, comma 3 ed all'articolo 2, comma 6 della Legge provinciale n. 2/2020;

rilevato, altresì, che il Servizio di merito precisa che l'aggiudicazione verrà disposta nei confronti del soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa e, quindi, che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà data precedenza al concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, il Presidente di gara procede al sorteggio per individuare il concorrente da collocare primo nella graduatoria;

preso atto, altresì, che il Servizio Appalti e partenariati precisa che la relativa procedura è stata inserita nella *Programmazione degli acquisti degli anni 2023 e 2024 relativi a beni e servizi di importo superiore ai 40.000 euro* approvata dalla Giunta comunale con deliberazione 9 gennaio 2023 n. 1 (pur non riguardando tecnicamente un "acquisto" di beni o servizi ma trattandosi comunque di procedura da attivare nel corso del 2023);

rilevato che con nota del Sindaco di data 7 febbraio 2023 si è provveduto a fornire

alle Organizzazioni sindacali ed alle rappresentanze degli imprenditori le informazioni generali relative alle procedure programmate per il periodo 2023-2024 tra cui rientra quella in oggetto;

visto l'art. 9, comma 2, lettera b) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti che attribuisce alla Giunta comunale la competenza ad approvare gli indirizzi per la definizione delle procedure di gara con aggiudicazione discrezionale, ossia con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

ritenuto di aderire alle proposte del Servizio Appalti e partenariati per come sopra esposte - perché consentono di premiare le offerte che meglio aderiscono alle esigenze dell'Amministrazione - e approvare di conseguenza gli indirizzi per la procedura di gara per l'affidamento del servizio in argomento;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. n. 3/2006;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e relativi atti attuativi;
- la L.p. n. 2/2016 e s.m. e il Regolamento di attuazione del suo art. 17 approvato con D.P.P. 21 ottobre 2016 n. 16-50/Leg.;
- la L.p. n. 23/1990 e s.m.;
- la L.p. n. 2/2020 e s.m.;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera a) del punto 5. del dispositivo della propria deliberazione 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2023-2025;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, per consentire l'immediato avvio della procedura di gara secondo tutto quanto meglio specificato nelle premesse in apertura del presente atto;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato;
sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di approvare gli indirizzi per la definizione della procedura di gara per l'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde ed erogatori d'acqua microfiltrata presso le sedi del Comune di Trento per cinque anni con inizio dalla data del verbale di avvio del servizio, aderendo integralmente alle proposte del Servizio Appalti e partenariati, così come esposte in narrativa del presente atto;
2. di dare atto che con determinazione dirigenziale del Servizio Appalti e partenariati si stabilirà di procedere all'affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde ed erogatori d'acqua microfiltrata presso le sedi del Comune di Trento per cinque anni con inizio dalla data del verbale di avvio del servizio, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, prevedendo quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa a norma degli art. 16 e 17 della L.p. n. 2/2016 e s.m.;
3. di dare atto che la Dirigente competente provvederà agli adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara, tra cui l'approvazione del Capitolato speciale – parte amministrativa, del Capitolato speciale – parte tecnica e relativi allegati oltre all'ulteriore documentazione citata in premessa, e al relativo disciplinare di gara;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Stanchina

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE ED EROGATORI D'ACQUA MICROFILTRATA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI TRENTO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 6

Favorevoli: n. 6 (Stanchina, Baggia, Bozzarelli, Franzoia, Maule, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 06.03.2023

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 59 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE ED EROGATORI D'ACQUA MICROFILTRATA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI TRENTO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 2 marzo 2023

Servizio Appalti e partenariati
La Dirigente
dott.ssa Claudia Zanella
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 59 / 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE ED EROGATORI D'ACQUA MICROFILTRATA PRESSO LE SEDI DEL COMUNE DI TRENTO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI. APPROVAZIONE INDIRIZZI PER LA GARA.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 03.03.2023